



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per il LAZIO Sezione 07, riunita in udienza il 22/03/2021 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

COLAIANNI NICOLA, Presidente  
COLAIUDA SERAFINO, Relatore  
LORETO RITA, Giudice

in data 22/03/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4724/2019 depositato il 28/08/2019

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM

elettivamente domiciliato presso X

contro

CC - X

Difeso da - X

ed elettivamente domiciliato presso X

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2463/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 16 e pubblicata il 14/03/2018

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. X

IRPEF-ALTRO 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza

**Richieste delle parti:**

**Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. CC data 04/04/2017 propose ricorso, con istanza cautelare e istanza ai sensi dell'art. 17-bis, avverso l'avviso di accertamento n. X /2016 notificato in data 13/10/2016 dall'Agenzia delle Entrate e avente per oggetto il controllo della posizione fiscale relativa all'anno 2011 con riferimento all'IRPEF.

Con il suddetto atto l'Ufficio, ai sensi dell'art. 41 bis del DPR n. 600/ 73, aveva accertato il maggior reddito imponibile e la relativa imposta.

L'oggetto dell'accertamento è il contratto co.co.pro stipulato dal ricorrente con la società B S.r.l. a fronte del quale lo stesso percepisce retribuzioni per € 7.267,00 e un rimborso chilometrico che nel corso del 2011 è stato di € 9.694,05.

Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la nullità dell'atto per violazione della legge 7/01/1929 e n. 4 della legge 27/07/2000 n. 212 stante la mancata notifica prodromica del Processo Verbale di Contestazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva, la nullità dell'atto per falsa ed errata applicazione dell'art. 51 del DPR 917/86 relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi del quale "in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto".

Concludeva domandando, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio.

Con controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle Entrate ribattendo le opposte pretese.

In particolare, deduceva che la trasferta è lo spostamento del dipendente dalla propria sede di lavoro al luogo di missione ove è tenuto a recarsi su incarico e per esclusivo interesse del datore di lavoro. Solo in tale caso si applica l'art. 51 del DPR 917/86.

Diversamente, non è da considerarsi trasferta lo spostamento del dipendente dalla propria residenza alla sede di lavoro che avviene al di fuori dell'orario lavorativo e, comunque, a partire da un luogo, quale è l'abitazione, scelto dal dipendente.

Con riferimento alla censura relativa alla violazione del contraddittorio, l'Ufficio deduceva come numerose

pronunce giurisprudenziali negano la necessità della previa instaurazione del contraddittorio.

Concludeva domandando il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La CTP di Roma con sentenza n. 2463/2019 depositata il 20/02/2019 accolse il ricorso condannò l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in € 500,00 oltre oneri.

La sentenza è impugnata dall'Agenzia delle Entrate DP 2 di Roma che ne chiede la riforma.

Contesta in via principale l'affermazione dei primi giudici secondo i quali "l'avviso di accertamento (anche in assenza di accesso presso la sede del contribuente) deve essere preceduta dal PVC". Tale mancanza comporta la violazione delle norme del contraddittorio con conseguente illegittimità dell'atto impugnato.

L'Ufficio, ritiene che non esista un obbligo generale di contraddittorio in materia di tributi non armonizzati.

Sostiene infine che il datore di lavoro aveva dichiarato di non essere in possesso di alcun documento giustificativo della somma di € 9.694,05 erogata come rimborso chilometrico.

Le schede di rimborso chilometrico e le autorizzazioni allegate al ricorso introduttivo costituiscono una documentazione proveniente dal contribuente e non dal datore di lavoro e quindi non avente valenza probatoria.

Conclude con la richiesta che l'appello sia accolto con l'integrale riforma della sentenza impugnata e, nella denegata ipotesi che questa CTR ritenga giustificate le spese contestate, chiede la conferma della rettifica relativa alle trasferte per la parte eccedente il limite minimo di € 15,49 riguardante la diaria corrisposta.

Si costituisce in giudizio il contribuente contesta tutte le eccezioni mosse dall'appellante. Fa presente che l'atto impugnato ha ad oggetto le sole somme erogate a titolo di rimborso chilometrico per le trasferte effettuate nell'espletamento dell'attività lavorativa al di fuori del Comune in cui vi è la sede di lavoro, per le quali l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto non assolto l'onere documentale necessario per poter attribuire alle stese natura compensativa e non retributiva.

Chiede il rigetto dell'appello con la condanna alle spese di giudizio da distrarsi a favore del difensore Dott. ai sensi dell'ex art. 93, 1° comma del c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

Preliminarmente, si ritiene infondata la censura di erroneità dell'impugnata sentenza in merito all lamentata mancata partecipazione del contribuente alla redazione del p.v.c; il p.v.c nella specie, veniva, in realtà, redatto alla presenza dei rappresentanti della società, di cui il C era mero dipendente, ma non alla presenza del dipendente medesimo, destinatario dell'avviso di accertamento, con la conseguenza che questo fatto ha comportato una indubbia lesione del suo diritto di difesa. Orbene, sul punto la giurisprudenza ha sempre concordato nel ritenere che l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art.7 della L.212/00 e dall'art. 42 del D.p.r. n. 600/73, sia soddisfatto quando nell'avviso di accertamento dei redditi del socio si rinvi, per relationem, a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, tuttavia l'atto accertativo non può ritenersi ugualmente adeguatamente motivato, a norma dei richiamati articoli di legge, quando invece venga notificato ad un mero dipendente il quale, a differenza del socio, non ha libero accesso agli atti della società, come nel caso di specie.

Ciò posto, si ritiene infondata la censura di erroneità dell'impugnata sentenza con riguardo a quanto osservato sull'onere della prova, posto che, come ritenuto dai primi giudici, non vi è dubbio che la parte abbia assolto all'onere di provare documentalmente la natura compensativa e non retributiva dei rimborsi chilometrici relativi alle trasferte effettuate fuori dal Comune; infatti, in conformità alla autorevole giurisprudenza venutasi a formare sul punto (Cass. Civ. n. 2419/12) "l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni a favore dei lavoratori, è assolto con la documentazione dei rimborsi chilometrici con indicazione del mese di riferimento, dei chilometri percorsi nel mese, del tipo di automezzo usato dal dipendente, dell'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci, senza che occorra documentazione specifica ed analitica recante l'indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, la specificazione dei clienti visitati ed il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi".

Orbene, in conformità a quanto esposto ed in applicazione dell'art. 51 del Tuir che, al comma 5, definisce il regime fiscale riferito alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi di trasferta di quest'ultimo fuori territorio comunale, esclude da imposizione i rimborsi-spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, si ritiene che, nel caso di specie la parte contribuente abbia documentato ogni singolo rimborso chilometrico ottenuto, mediante un apposito prospetto denominato "Resoconto trasferte CC" prodotto in atti. Da tale resoconto, infatti, si trae che per ogni mese, è indicata la data di effettuazione della trasferta, l'indicazione del cliente visitato e del luogo di ubicazione dello stesso, con indicazione di città ed indirizzo, nonché del costo chilometrico di cui alla tariffa Aci, utilizzato per il calcolo, l'indicazione del totale dei chilometri percorsi per ciascuna trasferta ed il totale dei rimborsi spettanti, in conclusione si è in presenza di trasferte del contribuente da casa a località dove sono posti i sistemi da controllare e non anche di trasferte da casa a sede abituale di lavoro.

Alla luce delle difese svolte dalla parte contribuente, si ritiene che tanto più sarebbe stato necessario, da parte dell'Ufficio, instaurare un preventivo contraddittorio, al fine di appurare la fondatezza degli elementi e delle prove che il soggetto accertato avrebbe potuto addurre. Si osserva, peraltro, che in questa sede, l'Ufficio nulla ha osservato al riguardo.

Va dichiarata inammissibile la richiesta riguardante la riduzione della diaria, perché domanda nuova proposta solo in appello e perché esula da quanto richiesto nell'avviso di accertamento che riguarda la mancata tassazione dei rimborsi chilometrici.

Conclusivamente si ritiene che l'operato accertativo dell'Ufficio sia stato lacunoso e, conseguentemente, l'atto accertativo deve essere annullato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello, condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre oneri se dovuti da distrarsi in favore del Dott. antistatario.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2021

Il Relatore  
Serafino Colaiuda

Il Presidente  
Nicola Colaianni

Cassazione.net